

Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri

Riaperto il termine fino al 31/12/2019 (per coloro che non vi hanno già provveduto entro il 30.09.2013), per comunicare al RI/REA, l'aggiornamento della propria posizione con le informazioni risultanti dagli ex ruoli ed elenchi o per iscriversi nella sezione speciale “REA persone fisiche”.

Il comma 1134, lettera b) della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019 in vigore dall'1/1/2019), ha **riaperto i termini** previsti dal D.M. 26/10/2011, **dall'1/1/2019 fino al 31/12/2019**, entro i quali le imprese che esercitavano l'attività di mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediazione marittima e spedizione, iscritte nei ruoli ed elenchi alla data del 12/05/2012, possono/devono **aggiornare la propria posizione** nel Registro Imprese/Repertorio Economico Amministrativo (REA) tramite l'invio di una **pratica telematica**.

Entro lo **stesso termine** i soggetti iscritti nei soppressi ruoli ed elenchi, che alla data del 12/05/2012 non svolgevano l'attività, possono **isciversi** nell'apposita **sezione speciale “REA persone fisiche”** al fine di conservare il requisito abilitante.

In caso di avvio o ripresa dell'attività, solo tale adempimento consentirà di indicare nella SCIA – quale requisito professionale abilitante – l'iscrizione nell' apposita sezione.

Pertanto le comunicazioni di aggiornamento o le richieste di iscrizione nella sezione speciale “REA persone fisiche”, presentate al Registro Imprese/REA entro il nuovo termine del 31/12/2019, **non saranno soggette all'applicazione della sanzione amministrativa** pecuniaria prevista **per tardivo deposito**.

Trascorso inutilmente tale termine, le imprese attive e che non hanno già provveduto all'aggiornamento delle informazioni, saranno oggetto del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività, mediante un apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.